

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 52 DELL'ADUNANZA DELL'11 NOVEMBRE 2010

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Alessandro Graziani, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sull'istanza per la nomina di Arbitro Unico, presentata dagli Avv.ti (omissis), difensori della (omissis) S.r.l., pervenuta in data 4 novembre 2010, per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) S.r.l. e la (omissis) S.r.l.

Il Presidente comunica di aver nominato l'Avv. Marco Straccia, con studio a Roma in Via Cola di Rienzo n. 190.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Corrado Stefano Gotti, pervenuta in data 3 novembre 2010, con la quale lo ringrazia in merito alla possibilità di inoltrare, a partire dal 1° dicembre 2010, il ricorso per decreto ingiuntivo anche al Tribunale di Roma, per via telematica, con pieno "valore legale".

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla lettera dell'Avv. Antonella Succi del 4 novembre scorso con la quale lo ringrazia dell'augurio per il suo recente trasferimento dal Foro di Velletri a quello di Roma, dichiarandosi, inoltre, disponibile ad aderire al progetto dell'Ordine di Roma di conduzione dell'Avvocatura romana.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla lettera del Prof. Dott. Antonio Staffa del 29 ottobre scorso con la quale lo stesso sottopone all'attenzione dell'Ordine di Roma e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma una tematica che possa costituire un indirizzo per i comportamenti degli Organi giudiziari e degli Uffici fiscali, per coloro che hanno rapporti con i Tribunali fallimentari.

Il Consiglio delega i Consiglieri Condello e Nesta.

- Il Presidente riferisce sulla nota del Consiglio Superiore della Magistratura –Ufficio dei Referenti Distrettuali per la formazione decentrata, pervenuta in data 4 novembre 2010, accompagnatoria dell'invito a partecipare all'incontro di studio dal titolo "La riduzione del termine di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dopo la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 9 settembre 2010, n. 19246: Quali alternative alla "improcedibilità sopravvenuta?", che si terrà il prossimo 23 novembre, alle ore 15.00, presso l'Aula "Europa" della Corte di Appello di Roma in Via Romeo Romei n. 2.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sull'invito dell'Associazione Nazionale Magistrati del 2 novembre 2010, a partecipare al XXX Congresso Nazionale dal titolo "I magistrati e la forza del rinnovamento: autori-

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

forma, questione morale, organizzazione”, che si terrà nei giorni 26, 27 e 28 novembre 2010, presso il Teatro Capranica in Piazza Capranica a Roma.

Il Consiglio delega il Consigliere Cipollone a partecipare al Congresso in rappresentanza del Consiglio portando i saluti del Presidente Conte invitato dall'Associazione Nazionale Magistrati.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Gabriele Scotto, pervenuta in data 10 novembre 2010, con la quale il professionista, quale rappresentante scelto dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito del Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali c/o l'Università LUMSA, ha ritenuto di porre all'attenzione del Direttore di quest'ultima struttura, Prof. Eduardo Gianfrancesco, l'introduzione nei Corsi universitari della materia “Diritto Industriale”, recentemente approvata dal Consiglio Nazionale Forense, quale materia di specializzazione.

Il Consiglio delega per l'esame il Consigliere Fasciotti.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Barbara Giuliani del 4 novembre u.s., indirizzata al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Prof. Avv. Piero Guido Alpa e alla Presidenza dell'Ordine di Roma, con la quale sollecita una riflessione in merito al nuovo Regolamento per il riconoscimento del titolo di Avvocato Specialista e, in particolare, al requisito dell'anzianità di iscrizione all'Albo.

Il Consiglio prende atto e delega, comunque, il Consigliere Rossi all'esame della stessa.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Angelo Cutolo, pervenuta il 3 novembre 2010, con la quale ringrazia per essere stato nominato Componente supplente della XI Sottocommissione per gli esami di Avvocato, Sessione 2010.

Il Consiglio prende atto.

- Presentazione servizi offerti dalla CEDAM WKI

- Vengono ammessi in Aula i Signori Salvatore Cunta, Giulia Marzano, Tiziana Castiglione e Maurizio Brescia della Società Cedam Wki.

Il Consigliere Tesoriere illustra il progetto ideato dalla predetta Società per la Biblioteca on-line che contiene monografie dall'anno 2006 ad oggi e riviste dalla data iniziale della pubblicazione. E' stata studiata la possibilità di offrire agli avvocati un servizio che consente loro di collegarsi dallo Studio al sito del Consiglio dal quale si potrà direttamente accedere al sistema informatico. Tutto ciò attraverso la normale autenticazione con la smart card. Con tale sistema potrà essere pubblicato anche il “Foro Romano”, in una stesura molto più facile da consultare, anche per quanto riguarda la giurisprudenza, nonché “Temi Romana”. Per il Consiglio ciò potrà apportare un notevole risparmio economico, potendosi abbattere numerosi costi (tipografia, stampa, distribuzione), oltre all'evidente facilità di lettura che avranno i Colleghi. Ovviamente, ciò non eliminerà del tutto la distribuzione del testo cartaceo che, per chi ne farà richiesta, potrà rimanere tale.

Inizia la dimostrazione e illustrazione dettagliata da parte del personale della Società Cedam Wki.

La dimostrazione termina alle ore 16.40.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Presidente relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferi-

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

mento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.41)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale "Professori Universitari" (n.1)

(omissis)

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n.1)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n.1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.9)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.3)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n.2)

(omissis)

Abilitazioni (n.31)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.4)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.3)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.5)

(omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Variatione nome (n.1)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n.224)

(omissis)

Modifica nome da "Giada" Pellegrino a "Giada Perla" Pellegrino

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata in data 4 novembre 2010 dalla Dott.ssa Giada Pellegrino, nata a Ortona il 15 dicembre 1983, con la quale chiede la modifica del nome da "Giada" a "Giada Perla";
- Visto il certificato di nascita, rilasciato il 4 novembre 2010 dal Comune di Roma;
- Sentito il Consigliere Relatore;

delibera

di modificare nei Registri custoditi da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome della Dott.ssa Pellegrino da "Giada" a "Giada Perla" Pellegrino.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Fasciotti comunica che in data 23 novembre 2010, con inizio alle ore 15,45 (in retifica dell'orario precedentemente stabilito) presso l'Aula consiliare dell'Ordine in Piazza Cavour, sarà tenuto il Convegno organizzato dalla Commissione di Diritto del Lavoro sul tema "Prime riflessioni sul Collegato Lavoro" e, precisamente, sui seguenti argomenti:

- 1) Art. 32: nuovi obblighi e decadenze;
- 2) Conciliazione;
- 3) Risarcimento effetto retroattivo;
- 4) Art. 50 del Collegato.

Relazioneranno: il Consigliere Dott. Mormile, Magistrato addetto alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma; il Prof. Vallebona; gli Avvocati Murgia e Cossu; i Componenti della Commissione, Avvocati Picca e Rizzo.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Fasciotti comunica che hanno chiesto l'inserimento nella Commissione Responsabilità Civile i seguenti Avvocati: Claudio Colombo, Maria D'Alessandro, Giorgio Gallone, Alessandro Maria Masucci, Emanuela Piselli, Valerio Valenti, Daniele Vitale.

Hanno chiesto, invece, di essere esonerati i seguenti Avvocati: Vincenzo Maria Aversa e Franco Tassoni.

Il Consiglio prende atto e approva.

- Il Consigliere Fasciotti comunica che il Seminario "La Responsabilità Sanitaria tra Mediazione e Novità Giurisprudenziali" si terrà il giorno 17 novembre 2010 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con i Relatori: Dott. Giovanni Battista Petti, Prof. Avv. Giorgio Gallone, Avv. Carlo Carrese, Avv. Daniela Bertes, Avv. Paolo Garau, Avv. Antonio Capparelli.

Il Consiglio prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- I Consiglieri Arditi di Castelvete e Fasciotti, Coordinatori della Commissione Famiglia – Diritto Sostanziale comunicano l'integrazione della Commissione con l'inserimento dell'Avv. Donatella Di Capria.

Il Consiglio prende atto e approva.

- I Consiglieri Arditi di Castelvete e Rossi, Coordinatori della Commissione Pari Opportunità, comunicano l'integrazione nella Commissione con l'inserimento degli Avv.ti Alessandra Abbate e Caterina Flick.

Il Consiglio prende atto e approva.

Pratica (omissis) – Avv. (omissis)

(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Proc. disc. nn. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente comunica, sulla scorta dell'antica prassi consiliare sull'argomento, di aver provveduto ad invitare tutti i Delegati al Congresso Nazionale Forense di Genova a un incontro con il Consiglio per l'adunanza del 23 novembre 2010 alle ore 14.45, mirato a confrontarsi sulle tematiche che si discuteranno a Genova dal 25 al 27 novembre prossimi.

Il Consiglio condivide l'iniziativa del Presidente e prende atto dell'anticipo dell'orario dell'adunanza del 23 novembre 2010, alle ore 14.45.

- Il Presidente riferisce sulla serata di beneficenza e sul Seminario sulla deontologia che si terranno il 19 novembre p.v. rispettivamente alle ore 20.30 e alle ore 9,00 all'Hotel Hilton e che il Consigliere Tesoriere sta organizzando alacremente, e per questo invita tutti i Consiglieri a partecipare attivamente sia all'organizzazione preventiva sia agli eventi.

Il Presidente comunica che predisporrà un comunicato stampa da rimettere alle più importanti agenzie giornalistiche al fine di ottenere un'adeguata rilevanza all'evento di beneficenza che è e deve essere motivo di grande orgoglio per tutta l'Avvocatura romana. Il Presidente comunica, altresì, di aver provveduto ad invitare a nome del Consiglio tutti gli ex Presidenti e tutti gli ex Consiglieri dell'Ordine in linea ad una comune tradizione consiliare.

Il Presidente prega i Consiglieri di organizzarsi nella prima parte della giornata per il corso deontologico del mattino.

Il Consigliere Segretario anticipa che la mattina del 19 novembre sarà impegnato a Torino in una udienza delicata e che potrà essere presente solo la sera.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Presidente e il Consigliere Tesoriere per l'organizzazione

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

dei due eventi e tutti i Consiglieri danno –ad eccezione del Consigliere Cerè che ha inteso esprimere voto contrario e la non adesione alla manifestazione- conferma della loro disponibilità sia per le relazioni deontologiche del corso sia per la presenza all'evento benefico delle ore 20.30.

- Il Presidente comunica che è in corso di stampa il volume che il Consiglio porterà a Genova e a Rimini, opera alla quale hanno partecipato decine di Colleghi delle varie Commissioni consiliari, nonché i giovani Colleghi della Conferenza, e che è stata assemblata, collazionata e coordinata dal Consigliere Segretario, in quattro giorni di duro lavoro, al quale va il plauso del Consiglio per questa meritoria attività che non si svolgeva dai tempi del Congresso di Grado oltre quattordici anni addietro.

Il Presidente comunica che ha curato una sua personale introduzione al volume –che sarà utilizzata anche quale editoriale del nuovo numero del Foro Romano- e che la stessa è stata inviata a tutti i Presidenti degli Ordini d'Italia i quali hanno già espresso tangibile apprezzamento per la posizione espressa in tale scritto.

Il Consigliere Segretario comunica di aver predisposto per il nuovo Foro Romano anch'esso un suo editoriale e chiede che, prima del Congresso di Genova, ambedue gli scritti siano portati a conoscenza dei Colleghi romani.

Il Consiglio prende atto di quanto sopra, ringrazia il Consigliere Segretario per l'importante opera di collazione e costruzione del volume così come si è svolta.

Delibera di procedere alla stampa del libro così come verrà indicato dal Consigliere Tesoriere e di suddividere la spedizione della pubblicazione suddetta sia al Congresso di Genova, sia al Salone della Giustizia di Rimini in quantità che verranno poi indicate dal Consigliere Segretario e dal Consigliere Tesoriere.

Delibera, inoltre, che venga data comunicazione via e-mail ai Colleghi dell'introduzione al volume del Presidente e dell'editoriale del Consigliere Segretario.

- Il Presidente e il Consigliere Segretario riferiscono in ordine alla richiesta di rilascio del parere di congruità prot. n. (omissis) del (omissis) dell'Avv. (omissis), il cui esame ha avuto un periodo di sospensione a seguito di una diversa interpretazione a suo tempo resa dagli originari relatori rispetto ad alcuni dei Consiglieri. Successivamente all'audizione dell'istante avvenuta all'adunanza consiliare del (omissis) e dopo che il professionista è stato sentito, in data (omissis), dal Presidente, tenuto conto del convincimento espresso, in via generale, dal Consiglio, nell'adunanza del (omissis), con apposita deliberazione riguardante la determinazione dello scaglione da assumere come riferimento nei giudizi amministrativi, i due relatori propongono l'accoglimento dell'istanza per le ragioni traibili dalla citata deliberazione, ritenendo congruo il conto reso.

Il Consiglio approva.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

- Il Consigliere Segretario comunica che, nel quadro delle attività istituzionali che gli competono, si è recato in Tribunale per accertare il grado di soddisfazione del lavoro svolto dal personale interinale dell'Ordine. Ha, quindi, intrattenuto un colloquio con il Dott. Vassallo, Dirigente della Sezione Decreti Ingiuntivi, il quale si è dichiarato assai soddisfatto dell'opera compiuta dalla dipendente ivi assegnata dal Consiglio. Dopo di che ha incontrato la Dott.ssa Corsaletti, dell'Ufficio Copie, la quale ha speso parole di elogio per la disponibilità della dipendente addetta alla ricezione e alla lavorazione delle mail di richiesta di copie. In quel contesto il funzionario ha anche mostrato una nota a firma del Presidente del Tribunale, diretta agli uffici interessati, con la quale il Dott. de Fiore faceva riferimento

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

all'ultimo incontro avuto con l'Ordine e chiedeva chiarimenti in relazione ai disservizi che i Consiglieri gli hanno rappresentato.

Il Consiglio prende atto.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Emanuela Alessandro, Giovanni Bernardini, Mariolina Bernardini, Giovanni Bonarrigo, Selene Di Marco, Piergiorgio Gabrieli, Alessio Giornetti, Cristiana Massaro, Fabrizio Sanguinetti, Marina Solazzo, Alessia Polverini,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'articolo di stampa comparso sul quotidiano "ItaliaOggi" in data 4 novembre scorso, dal titolo "Conciliazione anche senza avvocati – Mediatori, basta una laurea triennale o l'iscrizione a un albo", riguardo il regolamento attuativo del D.Lgvo n. 28/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2010.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'On. Donatella Ferranti, pervenuta in data 4 novembre 2010, alla quale allega le due interrogazioni –una firmata dall' On. Marilena Samperi e l'altra presentata il 30 ottobre scorso con varie firme, in merito all'annullamento del concorso notarile per n. 200 posti, tenutosi a Roma il 29 ottobre 2010.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla riunione tenutasi dalla Commissione Informatica Giuridica – Nuove Tecnologie – Sito Web, in data 20 ottobre 2010, riguardo l'offerta della Società Zucchetti Software Giuridico S.r.l. della soluzione informatica "Fallco Fallimenti Web (Portale dei Fallimenti)" e "Fallco Esecuzioni Web (Portale delle Esecuzioni)".

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Pamela Schimperna, pervenuta in data 3 novembre 2010, con la quale ringrazia il Presidente Conte in merito alla possibilità di inoltrare, a partire dal 1° dicembre 2010, il ricorso per decreto ingiuntivo anche al Tribunale di Roma, per via telematica, con pieno "valore legale".

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, pervenuta in data 3 novembre 2010, con la quale avvisa gli avvocati di altri Fori, a ritirare i propri fascicoli di parte relativi a procedimenti innanzi al Tribunale di Rimini, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale di Rimini, Dott.ssa Rossella Talia.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario, facendo riferimento alla comunicazione già trasmessa nell'adunanza del 4 novembre u.s. dell'Avv. Alfredo Blasi e della Dott.ssa Anna Maria Di Bartolomeo, rispettivamente Giudice Coordinatore e Dirigente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, rende noto che, in

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

data 8 novembre 2010, è pervenuta la nota dell'Avv. Alfredo Blasi con la quale informa che, dal 1° gennaio 2011, il Ministero della Giustizia subentrerà al programma fornito dall'Ordine di Roma per la richiesta copie sentenze e decreti ingiuntivi scansionate e via e-mail.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione dell'onere assuntosi dal Ministero, che esonera quindi il Consiglio da tale attività manutentiva a partire dal nuovo anno.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'On. Francesco Zecchetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Comunitarie, pervenuta in data 9 novembre 2010, con la quale comunica che il Centro SOLVIT italiano, Ufficio "Procedure di Infrazione e SOLVIT", sta trattando un caso aperto nei loro confronti dal centro corrispettivo spagnolo e riguardante l'iscrizione all'Ordine degli avvocati stabiliti di un abogado spagnolo, il Dott. Thomas Vignoli. Nello specifico, viene reclamata la richiesta di sottoposizione di un questionario, introdotto dall'Ordine di Roma e ritenuta non in linea con la normativa comunitaria (Direttiva 98/5 CE).

Il Consiglio prende atto e si riserva di intervenire nel procedimento.

Approvazione dei verbali nn. 50 e 51 delle adunanze del 4 e 10 novembre 2010

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva i verbali nn. 50 e 51 delle adunanze del 4 e del 10 novembre 2010.

- Il Consigliere Cerè, rivolgendosi al Consigliere Arditi di Castelvetere, dichiara di ritenere che la stessa, quale Segretario, abbia compiuto un abuso nella stesura del verbale della scorsa adunanza nella parte relativa all'evento di beneficenza che si terrà il 19 novembre p.v. all'Hotel Hilton. Precisamente definisce un vero e proprio abuso di potere il non riportare le precise e testuali dichiarazioni a verbale svolte da essa Consigliere Cerè e dalla medesima verbalizzante.

Il Presidente e il Consigliere Tesoriere non ritengono che nella verbalizzazione contestata siano stati omissi dati rilevanti, tali da poter comunque far sussistere il reato di cui parla il Consigliere Cerè.

Il Consiglio prende atto.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere riferisce che a seguito della chiusura della sede secondaria di Via Valadier è necessario effettuare i seguenti lavori presso gli Uffici di Piazza Cavour:

- tinteggiatura di alcuni locali;
- adeguamento delle linee telefoniche e trasmissione dati;
- lavori di facchinaggio.

Il Consigliere Cerè chiede con ripetuta insistenza il dettaglio dei costi preventivati per tali opere.

Il Consigliere Segretario si limita a far rilevare che quei locali cui si consiglia la ripulitura sono quelli che ospiteranno i dipendenti che rientrano dalla sede secondaria e che appare quanto meno opportuno riallocare in ambienti ripuliti e decorosi.

Il Consigliere Di Tosto chiede di conoscere di quali locali si tratti di preciso e se si tratti anche della sala collocata al piano seminterrato sottostante all'Aula che era stata visionata in precedenza. Il

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Consigliere Di Tosto ritiene che alcune frasi oggi trascritte nel verbale da approvare, in realtà non sono state mai pronunziate.

Il Consigliere Segretario fa rilevare che detta individuazione precisa è contenuta nel verbale della scorsa adunanza, approvato or ora, nel quale compare specifica comunicazione al riguardo.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere riferisce che, in data 10 novembre 2010, è stato firmato il Protocollo d'Intesa tra la Camera Penale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in tema di "Difese d'Ufficio". La Camera Penale fornirà ausilio all'Ordine di Roma in relazione all'organizzazione e svolgimento del corso di formazione previsto dall'art. 29, disp. Att. c.p.p. e alle varie problematiche che si presenteranno nella predetta materia.

Il Consigliere Tesoriere comunica inoltre che giovedì prossimo 18 novembre, prima dell'adunanza consiliare, si provvederà ad illustrare il progetto di cui al Protocollo d'Intesa allegato alla presente comunicazione (all. n. 1) e con l'occasione si parlerà anche della deontologia cui è soggetto il Difensore d'Ufficio nonché delle tabelle approvate di recente per il relativo corrispettivo loro spettante.

Il Consiglio prende atto e approva.

- Il Consigliere Tesoriere, unitamente all'Avv. Nicola Colavita, Vicario della Commissione Convenzioni e Agevolazioni, esaminata la proposta di convenzione della Compagnia Aerea Darwin Airline S.A. e, constatata la bontà di tale offerta, propone di selezionare la seguente categoria merceologica e la seguente proposta:

Trasporti aerei

- Darwin Airline S.A. -tratta Roma/Lugano e Roma/Rimini- (al momento sono disponibili solo tali tratte).

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere riferisce nel dettaglio in cosa consistessero i numeri di intrattenimento, musicali e non, della serata di beneficenza del 19 novembre p.v.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sulla nota del Ministero della Giustizia –Biblioteca Centrale Giuridica- pervenuta in data 11 novembre 2010, con la quale si chiede la donazione di alcuni volumi che servano ad integrare le Biblioteche dell'Amministrazione della Giustizia.

Il Consigliere Tesoriere, facendo riferimento ai volumi della Biblioteca, propone di allocare alcuni di essi, i più pregiati, attualmente ubicati nella sede di Via Valadier, nella sede dell'Ordine, utilizzando le librerie e gli scaffali esistenti dove, attualmente, sono ospitate raccolte di Gazzette Ufficiali prive di valore.

Illustra ancora il preventivo per la custodia dei libri da riporre in contenitori di legno.

Il Consiglio delibera di far riporre in scatole le Gazzette Ufficiali e i volumi che si trovano negli scaffali della sede principale, allo scopo di rinvenire lo spazio per ricollocare i libri antichi e/o pregiati provenienti dalla sede di Via Valadier. Delega, con il voto contrario del Consigliere Cerè, il Consigliere Tesoriere all'espletamento delle operazioni materiali di cui al progetto, facoltizzando, ovviamente, ogni Consigliere a collaborare al riguardo.

Approva il preventivo della "Ditta Maria Antonietta Pannega rilegatura e restauro libri" per l'immagazzinaggio, la conservazione e la catalogazione dei restanti volumi della biblioteca della sede di Via Valadier, per sei mesi, assicurando l'eventuale consegna del volume richiesto in due giorni, per

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

l'importo di Euro 8.500,00 oltre IVA. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere comunica che il Dott. Antonio Spoti, consulente amministrativo del Consiglio, ha fatto presente, con apposita comunicazione scritta, che il denaro sul conto corrente consiliare ha iniziato ad avere una consistenza tale da suggerire un investimento in titoli di Stato.

Il Consiglio delibera di acquistare titoli di Stato secondo la proposta del Consulente, che approva.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Condello riferisce che è pervenuta la prima istanza di conciliazione facoltativa e che, probabilmente, ne arriveranno altre se i giudici indirizzano le parti dinanzi all'Organismo di Mediazione consiliare. Ciò comporta che le parti istanti dovranno versare le quote di accesso alla procedura. Si pone così il problema del recupero dell'IVA in relazione a tali importi ma non solo a questi, non concernenti attività di natura privatistica.

Il Consiglio delega il Consigliere Condello a valutare l'opportunità di proporre un apposito interpellò all'Agenzia delle Entrate, da sottoporre in bozza alla prossima adunanza.

- Il Consigliere Condello ricorda che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è stato accreditato come Istituto di Mediazione, avendo indicato dieci Conciliatori.

Visto che è arrivata la prima pratica di mediazione si pone il problema dell'assegnazione ai Conciliatori.

Il Consiglio delibera di effettuare le assegnazioni con un criterio di rigida rotazione tra i Conciliatori accreditati, partendo dal primo della lista esistente.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva.

- In data 3 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Patronato Forense del Convegno a titolo gratuito "L'onere della prova delle allegazioni di fatto: la fantasia creativa dell'avvocato nell'articolazione delle richieste istruttorie e l'esercizio dei poteri istruttori del Giudice nel difetto di idonee richieste – 6 dicembre 2010" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 4 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Laboratorio Forense del Convegno a titolo gratuito "La nuova mediazione civile alla luce del D.Lgs. n.28 del 2010 e del

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

regolamento attuativo – 9 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 9 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Giappichelli Editore/Mattei e Bonanni e Associati del Convegno a titolo gratuito “La legge fallimentare dopo la riforma – 13 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 4 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione “LE TOGHE” del Seminario a titolo gratuito “Corso di diritto minorile – 24 novembre/12 luglio 2011” che si svolgerà in quindici giornate, della durata di 32 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 6 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Agire e Informare del Convegno a titolo gratuito “La responsabilità medica, la responsabilità della pubblica amministrazione e il danno non patrimoniale – 17 novembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 8 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura Commissione per la formazione della Magistratura Onoraria del Convegno a titolo gratuito “Il codice del consumo – 15 novembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 8 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani – Delegato Regionale per il Lazio del Convegno a titolo gratuito “Collegato al lavoro 2010: soluzione ai problemi di civiltà del lavoro? – 4 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

delibera

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 9 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di Roma del Convegno a titolo gratuito “Il contratto tra fonti sovranazionali e fonti locali – 25 novembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 10 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'IGI – Istituto Grandi Infrastrutture del Convegno a titolo gratuito “Affidamenti diretti in house, accordo fra pubbliche amministrazioni, servizi pubblici locali – 30 novembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 10 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Apral del Convegno a titolo gratuito “Lo stalking: aspetti giuridici e psicologici del reato – 29 novembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 3 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della OPTIME S.r.l. del Seminario “Collegato lavoro – 14 e 15 dicembre 2010” che si svolgerà in due giornate, della durata di 16 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 3 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUISS Business School Divisione di LUISS Guido Carli del Seminario “Consulente Legale d'Impresa Prospettive Nazionali e Internazionali – dal 25 ottobre 2010 al 14 marzo 2011” che si svolgerà in cinque mesi, della durata di 378 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 4 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.p.A. del

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Seminario “Il futuro delle pensioni dopo la manovra correttiva (legge 122/2010) – 3 e 4 febbraio 2011” che si svolgerà in due giornate, della durata di 12,30 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 8 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma S.r.l. del Convegno “I nuovi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per appalti, subappalti, servizi, forniture e finanziamenti pubblici. (Legge 13 agosto 2010, n. 136) – 3 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 8 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma S.r.l. del Seminario “Le nuove regole sulla soluzione delle controversie di lavoro. Conciliazione, processo, arbitrato – 29 e 30 novembre 2010” che si svolgerà in due giornate, della durata di 16 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 8 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola dello Sport del CONI in collaborazione con Coccia De Angelis & Associati del Convegno “L’arbitrato internazionale e nazionale in materia di sport – 3 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 3 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CESD S.r.l. del Seminario “Corso intensivo per Conciliatori (formazione valida per l’acquisizione della qualifica di Conciliatore ai sensi del D.Lgs n.5/2003 e D.M. n.222-223/2004) – dal 22 al 26 novembre 2010” che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 44 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 9 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SKILL ME UP S.r.l. del Seminario “Formazione linguistica corso Inglese Giuridico – dal 24 novembre al 22 dicembre 2010” che si svolgerà in venti giornate, della durata di 40 ore complessive.

Il Consiglio

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 8 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Agifor – Associazione Giovanile Forense del Convegno a titolo gratuito “La Deontologia Forense Responsabilità disciplinare dell'avvocato – 2 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

- In data 8 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Agifor – Associazione Giovanile Forense del Convegno a titolo gratuito “La Deontologia Forense Responsabilità disciplinare dell'avvocato – 10 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

- In data 9 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Bussoletti Nuzzo & Associati della attività formativa “Programma eventi formativi 2010 Bussoletti Nuzzo & Associati – 12-26 novembre e 3-17 dicembre 2010” che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 8 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per la attività formativa suindicata.

- In data 4 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Adv. Prof. Filippo Dinacci della attività formativa “Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova – dal 22 novembre al 20 dicembre 2010” che si svolgerà in sette giornate, della durata di 16 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per la attività formativa suindicata.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Fasciotti vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio di aver partecipato ai Convegni sulla Mediazione

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Messina nei giorni 27 e 28 ottobre 2010 e dall'Associazione AFOL di Ostia nel giorno 6 novembre 2010.

In particolare, al Convegno di Ostia, il Consigliere Dirigente della Sezione Distaccata di Ostia del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Massimo Moriconi, e il Presidente dell'AFOL, Avv. Massimiliano Giandotti, hanno evidenziato la necessità della presenza anche ad Ostia dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma, istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consigliere Moriconi ha comunicato di essersi già attivato con il Presidente del Municipio per l'individuazione di appositi locali da adibire alle Mediazioni.

Il Consigliere Condello precisa di aver evidenziato, ai Colleghi di Ostia, che l'Organismo di Mediazione Forense, istituito dall'Ordine degli Avvocati di Roma, sarà presente con propri Mediatori anche sul territorio di Ostia presso i locali che la Sezione Distaccata del Tribunale metterà a disposizione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Graziani riferisce di avere partecipato, in data 5 novembre 2010 in rappresentanza del Consiglio, alla riunione della Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari di Roma, tenutasi presso la Presidenza della Corte di Appello di Roma. Nell'occasione, sono stati esaminati i punti posti all'ordine del giorno e, tra essi, "esito revoca assegnazione locali al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma alla luce della nota del Demanio prot. 19401 del 20 ottobre 2010". Su tale specifico punto, il Consigliere Graziani riferisce che la Commissione si è limitata ad una presa d'atto di quanto ha espresso nella nota del Demanio, con cui si riferiva dell'eventualità di procedere a riscossione delle somme corrispondenti al canone dovuto per l'occupazione dei locali (al piano terra dell'edificio in cui ha sede la Corte d'Appello Civile) da parte dall'attuale occupante, nella prospettiva di regolarizzare la presenza di questi con specifica concessione allo stesso. Su tale punto, il Consigliere Graziani ha fatto rilevare che, dal suo punto di vista, ogni eventuale affidamento in uso di locali siti all'interno dei Palazzi giudiziari debba essere prioritariamente destinato a utilizzi puramente giudiziari e successivamente, in via immediatamente graduata, a finalità di sostegno per il miglior svolgimento dell'attività giudiziaria e forense, tra le quali rientra la destinazione ad uso da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Graziani riferisce di avere partecipato, in data 8 novembre 2010 in rappresentanza del Presidente, alla conferenza stampa di presentazione della IV Conferenza Internazionale dell'Osservatorio Internazionale sulla Giustizia Minorile (OIJJ), che si è svolta nelle giornate del 9 e 10 novembre. La Conferenza ha avuto come obiettivo la promozione, l'analisi e l'apertura di un dibattito sulle politiche e i programmi di intervento applicabili ai minori autori di reato affetti da disturbi del comportamento. La Conferenza è stata indirizzata principalmente ad orientare i professionisti e gli organismi impegnati nell'ambito della giustizia minorile e della salute mentale, per permettere lo scambio di conoscenze e di buone pratiche tra i diversi operatori provenienti dall'ambito giuridico, sociale, educativo e sanitario, contribuendo così alla formulazione di proposte e raccomandazioni volte a favorire il trattamento integrato di questi minori e a fornire in tal modo delle possibili risposte alle principali domande che si pongono sul piano giuridico e dell'intervento.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Rossi comunica che sono terminate le prove d'esame della XXXIII Conferenza dei Giovani Avvocati. Sono risultati vincitori i seguenti Candidati: Dott. Andrea Sciarrillo, Dott.ssa Cinzia

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Caverni, Avv. Massimiliano Di Tommaso, Avv. Marianna Scali, Dott. Michele Maltese.

Il Consigliere Rossi chiede di essere autorizzata a convocare i neo Segretari per l'adunanza del Consiglio del 18 novembre p.v. per la consueta presentazione.

Il Consiglio autorizza.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 5 marzo 2010, in merito alla possibilità o meno da parte del praticante avvocato abilitato di patrocinare dinanzi al giudice di pace penale come parte civile in un giudizio in cui il valore della domanda risarcitoria è superiore a euro 25.822,85.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessò

- che l'art. 7 della Legge 16 dicembre 1999 n. 479 recita: "I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'art. 8 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni";

(omissis)

- che il Giudice di Pace di Firenze, con ordinanza del 27 luglio 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, lettera a) del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 241 (n. 274, art. 4 recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace"), coordinato con l'art. 74 del Codice di Procedura Penale in relazione all'art. 7 del Codice di Procedura Civile, e in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, là ove permette la proposizione dell'azione civile nel giudizio penale [di competenza del giudice di pace] oltre i limiti di competenza per valore dell'omologo giudice civile;

- che la Corte Costituzionale, con ordinanza del 14 maggio 2008, n. 138 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità de qua in forza delle seguenti considerazioni:

1) "il meccanismo procedurale che assicura il simultaneus processus, pur non essendo oggetto di garanzia costituzionale, costituisce certamente una modalità processuale finalizzata all'economia dei giudizi e alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori (ordinanze n. 124 del 2005, n. 90 del 2002 e n. 398 del 2000);

2) la disciplina della costituzione di parte civile nel processo penale, anche in quello di competenza del giudice di pace, risponde a precise esigenze di economia processuale, pertanto, l'attribuzione in tali casi al giudice di pace di controversie che superano il valore stabilito dall'art. 7 Cod. Proc. Civ. non può essere ritenuta irragionevole;

3) questa Corte ha ripetutamente affermato che, in materia di individuazione del giudice competente, il legislatore gode di ampia discrezionalità con l'unico limite della ragionevolezza e che "non assume dunque rilievo la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo della giurisdizione" (sentenza n. 460 del 1994 e ordinanza n. 481 del 2002);

4) è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la garanzia del giudice naturale corrisponde a quella di giudice precostituito per legge e che tale principio "è rispettato quando la regola di

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta del legislatore che si esprime nella fissazione di quella regola" (ordinanza n. 193 del 2003);

ritiene

che, in dipendenza di quanto sopra rappresentato, l'Avv. (omissis), possa trovare adeguata e soddisfacente risposta alla sua richiesta di parere.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 18 giugno 2010, in merito alla possibilità di far parte di un'associazione professionale multidisciplinare con altri soggetti esercenti professioni non ordinistiche (come ad esempio quella di psicopedagoga) e in merito alla denominazione che l'associazione dovrebbe assumere.

Il Consiglio

- Udità la relazione del Consigliere Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
premessò
- che l'art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1815 prevede la possibilità di unirsi in associazione per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate (c.d. associazioni "interprofessionali") alle sole persone munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge (professioni c.d. "ordinistiche" o "protette"), e che dette associazioni debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati;
- che la professione di avvocato ricade nell'ambito di applicazione della legge del 1939;
- che l'avvocato è sottoposto alle previsioni della Legge Professionale forense nonché alle norme previste dal Codice Deontologico Forense;
- che, al contrario, le professioni non protette o non ordinistiche (ad esempio l'agente di pubblicità, l'esperto di ricerche di mercato, l'esperto di programmi di computer ecc.), non dovendo sottostare ad alcuna legge professionale o regolamentazione speciale prevista da alcun Ordine di appartenenza, godrebbero di un maggiore spazio di autonomia negoziale e organizzativa che potrebbe essere in contrasto con le norme innanzi richiamate nonché con i valori e i principi in esse contenuti;

Premesso quanto sopra

ritiene

che la richiesta formulata non possa trovare parere favorevole.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico pervenuta il 29 luglio 2010, riferisce di aver sottoscritto una "*convenzione per compenso professionale a tariffa forense e parametrato agli obiettivi conseguiti*" - di cui allega il testo privo di data e di sottoscrizioni- disciplinante il compenso dovutole dai clienti per l'attività di rappresentanza e difesa nell'ambito di alcune procedure esecutive immobiliari e connessi procedimenti di opposizione.

La stessa, inoltre, riferisce che, nonostante i giudizi si fossero definiti positivamente per i clienti, questi le revocavano i mandati e si rifiutavano di provvedere al pagamento delle notule inviate loro.

Stante l'inadempimento, l'Avv. (omissis) promuoveva un procedimento monitorio avanti

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

all'Autorità Giudiziaria per il soddisfacimento del proprio credito e il Giudice designato, con decreto emesso in data 21 giugno 2010, sospendeva l'emissione della richiesta di ingiunzione di pagamento, assegnando termine di quaranta giorni alla ricorrente per la produzione del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Ciò premesso, l'Avv. (omissis) evidenzia che la convenzione prevede da un lato, all'art. 1 che *“L'ammontare degli onorari (convenzionalmente calcolato nella misura dei 2/3 dei massimi previsti dalla tariffa forense) e dei diritti per l'attività svolta è determinato in base alla tariffa forense di cui al D.M. 8 aprile 2004 n.127, così come convenzionalmente stabilito nel successivo art. 4”*, ai sensi del quale *“gli importi previsti dalla tariffa forense di cui al D.M. 8 aprile 2004 n.127 e della scritturazione sopra indicati saranno validi dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 e, salve espresse pattuizioni novative, essi saranno aumentati del 10% per ciascuno dei bienni successivi”* e, dall'altro, all'art. 8 che *“in caso di conseguimento anche parziale degli obiettivi prefissati, il cliente verserà, quale compenso integrativo, un importo pari al 10% del risultato ottenuto”*, e chiede al Consiglio dell'Ordine di Roma di emettere parere **“in ordine alla competenza o meno del Consiglio medesimo ad emettere il richiesto parere di congruità, avendo la scrivente provveduto alla redazione delle parcelle inviate ai clienti alla luce della predetta Convenzione**

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica

Considerato

- che in forza dell'art. 14, I comma, lettera d, del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni in Legge 22 gennaio 1934 n. 36 “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore” e successive modificazioni, è demandato ai Consigli dell'Ordine il compito di dare il parere *“sulle liquidazioni degli onorari nel caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti”*;

- che il parametro di riferimento nella liquidazione degli onorari da parte del Consiglio dell'Ordine è rappresentato dalle tariffe professionali, approvate con decreto ministeriale su proposta del Consiglio Nazionale Forense, salvo che le parti non abbiano contrattualmente convenuto per iscritto la determinazione del compenso, in conformità al principio della libera determinazione del compenso professionale di cui all'art. 2233 cod. civ.;

- che permane in capo al Consiglio dell'Ordine vigilante il diritto e dovere di verificare che gli iscritti, nel concludere accordi sui compensi, non si impegnino ad accettare compensi irrisori o comunque sproporzionati all'attività svolta o da svolgersi a favore del cliente in violazione degli art. 5 e 43, canone II del codice deontologico (così come esplicitato nel Parere Consiglio Nazionale Forense n. 21 del 25 giugno 2009);

- che permane, altresì, in capo al Consiglio dell'Ordine vigilante, il diritto e dovere di verificare che gli iscritti, nel concludere accordi sui compensi, non si rendano cessionari di diritti della parte assistita, in violazione dell'art. 45 del codice deontologico, atteso che l'abrogazione del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti ad opera del c.d. Decreto Bersani (Decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006 n. 248) non ha modificato il disposto di cui all'art. 1261 cod. civ.;

- che, in forza del divieto di cui all'art. 1261 cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 45 del Codice Deontologico, l'avvocato non può rendersi cessionario di diritti della parte assistita che derivano da controversie sui quali è sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria e che, pertanto, nelle cause che abbiano ad oggetto il recupero di somme di danaro, occorre distinguere gli accordi di compensi basati *sull'esito della lite*, rispetto agli accordi di compenso che prevedono *la dazione di una parte dell'esito della lite*, ritenendo leciti esclusivamente i primi;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Rilevato altresì:

- che l'obbligatorietà o meno del parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine per l'emissione di decreto ingiuntivo da parte dell'Autorità Giudiziaria, nell'ipotesi di prova scritta sull'accordo intercorso tra avvocato e cliente avente ad oggetto la determinazione dei compensi, attiene a materia non afferente la deontologia ma, bensì, all'applicazione e all'interpretazione delle norme processuali civili; esprime il seguente parere

in forza del citato art. 14, I comma, lettera d) L.P., è competente ad esprimere il parere *“sulle liquidazioni degli onorari nel caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti”*.

Le tariffe forensi, approvate con decreto ministeriale su proposta del Consiglio Nazionale Forense, rimangono i parametri di riferimento per la tassazione delle notule da parte del Consiglio dell'Ordine, anche per gli effetti di cui all'art. 633 n. 2 e 636 cod. proc. civ., in tutte le ipotesi nelle quali tra il cliente e l'avvocato non vi siano accordi diversi redatti in forma scritta.

Resta fermo il diritto e dovere del Consiglio dell'Ordine di verificare che gli iscritti, nel concludere accordi sui compensi, non si impegnino ad accettare compensi irrisori o comunque sproporzionati all'attività svolta o da svolgersi a favore del cliente in violazione degli art. 5, regola deontologica e 43, II canone complementare del codice deontologico e che non si rendano cessionari di diritti della parte assistita, in violazione dell'art. 45 del Codice Deontologico Forense.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), esperto in scritture antiche e araldiche, ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 14 settembre 2010: “... se sussiste incompatibilità tra la mia appartenenza all'Ordine degli Avvocati di Roma (...) e la contestuale presenza del mio nominativo nell'Albo dei Periti del Tribunale Ordinario di Roma e nell'Albo dei CTU, sempre del Tribunale Ordinario di Roma”.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica; premesso
- che l'espressione “Albo”, con riferimento all'esercizio delle professioni, si trova nel Codice Civile, Libro V –Del lavoro, Titolo III – Del lavoro autonomo, Capo II – Delle professioni intellettuali, art. 2229, al quale si ricollegano altre disposizioni che stabiliscono la specifica rilevanza in sede civile e penale dell'iscrizione all'albo e della sua eventuale carenza;
- che, in sede penale, l'art. 348 c.p. prevede che “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito (...);
- che i riferimenti contenuti nelle richiamate disposizioni valgono a dare all'espressione “albo professionale” un significato e un rilievo giuridico precisi e a trasformare la nozione da elemento e struttura puramente materiali in istituto giuridico di diretta rilevanza nell'Ordinamento, come condizione per la perfezione giuridica del rapporto tra l'iscritto e il cliente;
- che l'iscrizione all'albo unico, o pluralità di albi speciali e registri, è soggetta all'accertamento di specifici requisiti;
- che, nel caso in esame, non è dato rilevare alcuna norma contraria all'iscrizione da parte di un avvocato all'Albo dei “Consulenti del giudice –Elenco Periti– Esperti di scritture antiche e araldiche”, risultando, pertanto, tale iscrizione compatibile con l'esercizio della professione forense, come ex adverso deducibile dal contenuto dell'art. 3 R.D.L. del 22 novembre 1933, n. 1578;
- che, comunque, incombe all'avvocato, iscritto ad altro Albo, nominato a svolgere la propria consu-

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

lenza di Perito –Esperto nella materia specifica- l'onere dell'osservanza di tutti i doveri contemplati dal Codice Deontologico Forense,

esprime parere

nel senso di non ritenere sussistenti elementi ostativi alla incompatibilità in questione e, quindi, all'iscrizione all'Albo dei Consulenti del giudice –Elenco Periti– Esperti in scritture antiche e araldiche, da parte dell'Avv. (omissis).

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 4 ottobre 2010, in merito alla possibilità di inserire i propri dati personali in una pagina web di terzi, nonché un videoclip della durata di alcuni minuti su siti dedicati a persone non udenti, in cui un operatore qualificato spiegherà nel linguaggio dei segni (L.I.S.) la fattibilità di servirsi di un intermediario (traduttore) per conferire con un legale che si occupa di materie giuridiche all'uopo indicate.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessò

- che la richiesta in oggetto interessa i seguenti articoli del Codice Deontologico Forense: Art. 5 “*Dovere di probità, dignità e decoro*”. Regola deontologica: “*L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro*”;

Art. 6 “*Doveri di lealtà e correttezza*”. Regola deontologica: “*L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza*”;

Art. 17 “*Informazioni sull'attività professionale*”. Regola deontologica, IV comma: “*Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione*”;

Art. 17 bis “*Modalità dell'informazione*”. Regola deontologica, I comma: “*L'avvocato che intende dare informazioni sulla propria attività professionale deve indicare: [punto 3] “la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato; III comma: “L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sè, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui si è espresso”; IV comma: “L'avvocato è responsabile del contenuto del sito ...”;*

Art. 19 “*Divieto di accaparramento di clientela*”. Regola deontologica: “*E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro*” (periodo così modificato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 18 gennaio 2007);

- che, pertanto, l'avvocato deve ispirarsi alle predette regole deontologiche nello svolgimento della propria attività professionale, evitando comportamenti sconvenienti per la professione forense, anche se, spesso, di difficile distinzione con la pubblicità del proprio studio legale;

- che, quanto al necessario richiamo ai principi di dignità e decoro, come limite generale dell'attività di informazione al pubblico, esso è contenuto nella legge professionale dal R.D.L. 22 novembre 1933, n. 1578, art. 12, e costituisce il parametro normativo generale alla stregua del quale deve essere valutata la condotta degli esercenti la professione forense;

- che spetta all'avvocato l'obbligo di vigilare su eventuali, possibili modifiche apportate da terzi al testo originario sulla pubblicità istituzionale e informativa sul sito web con dominio proprio riconducibile all'avvocato medesimo;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

ritiene

che le modalità di informazione in esame siano non esclusivamente informative dell'attività professionale dell'avvocato, ma anche difformi alla normativa indicata.

Pratiche nn. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), parte civile costituita assieme alla Signora (omissis) e all'Avv. (omissis) in un processo penale attualmente alla cognizione del Tribunale di Velletri, ha avanzato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 4 e l'8 ottobre 2010 al fine di ottenere un "parere-autorizzazione" in ordine alla possibilità di assumere la difesa della Signora (omissis) e dell'Avv. (omissis) e di autodifendersi nel citato procedimento.

Lo stesso professionista precisa che essendo la costituzione di parte civile un mero inserimento di un processo civile risarcitorio in ambito penalistico, sarebbe applicabile la normativa prevista dall'art. 86 c.p.c.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avvocato Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
premessò

che il quesito posto dall'Avv. (omissis) è relativo alla materia processuale e non deontologica: infatti le questioni inerenti alla capacità di stare in giudizio, ai diritti delle parti processuali ed alle eventuali incompatibilità del difensore, sono previste tassativamente dal codice di procedura penale (artt. 74 e ss.),

dichiara

di non potersi pronunciare in merito al quesito avanzato.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta –a mezzo posta elettronica- in data 4 ottobre 2010, in merito alla eventuale sussistenza "di profili di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e la contemporanea qualità di socio, privo di poteri gestori e/o di amministrazione, all'interno di una società di recupero crediti", specificata con successiva nota del 19 ottobre 2010, come società S.r.l.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
premessò che

- l'art. 3, I comma, della vigente Legge Professionale forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578) sancisce che l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile -tra l'altro- con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui;

- come più volte evidenziato da questo Consiglio, le cause di incompatibilità, previste tassativamente dalla legge, non possono essere derogate da alcun parere e/o decisione dell'Istituzione forense;

- in ogni caso, per una corretta valutazione della fattispecie prospettata, si deve distinguere la partecipazione in una società di persone o in una di capitali;

- la partecipazione del professionista a società di persone appare senz'altro incompatibile con l'Ordinamento professionale;

- la qualità di socio, senza poteri rappresentativi e/o gestori, in una società di capitali è compatibile con l'esercizio della professione forense;

- sotto il profilo meramente deontologico si rammenta poi che "è dovere dell'avvocato evitare situazio-

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

ni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo" e non "porre in essere attività commerciale o di mediazione" (Art. 16, I e II comma Codice Deontologico Forense);

- è altresì necessario che la dichiarata qualità di socio non sia in qualche modo di ostacolo all'osservanza dei generali precetti comportamentali che il Codice Deontologico Forense impone a ciascun professionista (a titolo esemplificativo: art. 5 –doveri di probità, dignità e decoro; art. 10 -dovere di indipendenza; art. 35 -rapporto di fiducia; art. 36 -Autonomia del rapporto; art. 37 –Conflitto di interessi),

esprime

parere favorevole in merito alla fattispecie rappresentata.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico pervenuta il 7 ottobre 2010, riferisce di aver ricevuto la proposta da parte di alcuni imprenditori di partecipare ad un progetto finalizzato alla costituzione di una società di servizi, la cui rappresentanza legale avrebbero voluto affidare ad un professionista, *“in modo da poter individuare tempestivamente le problematiche giuridiche e risolverle prima del contenzioso”*.

In tale prospettiva, detti imprenditori, considerato che il proprio consulente fiscale aveva suggerito loro la costituzione di una società in accomandita semplice ovvero di una società a responsabilità limitata chiedevano all'Avv. (omissis) la disponibilità ad *“assumere la qualifica di accomandatario della s.a.s. ovvero di legale rappresentante della S.r.l., specificando che gli stessi avrebbero rivestito la posizione di soci”*.

Ciò premesso, l'Avv. (omissis) chiede al Consiglio dell'Ordine *“di esprimere un parere scritto in merito alla possibilità di assumere il ruolo di socio accomandatario di una s.a.s. ovvero di legale rappresentante pro tempore di una S.r.l. senza incorrere in violazioni di tipo deontologico”*.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica
considerato

- che in forza dell'art. 3 del Regio Decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni in Legge 22 gennaio 1934 n. 36 *“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”*, e successive modificazioni, l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile -tra l'altro- con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui;

- che, pertanto, l'esercizio della professione è sempre incompatibile con la partecipazione di un avvocato a società commerciali in forma di responsabilità illimitata (ad esempio: società in nome collettivo o società in accomandita semplice);

- che, per quanto concerne le società di capitali, l'avvocato vi può partecipare quale socio, ma non può assumere cariche sociali che comportino poteri di gestione; a tal riguardo la Corte di Cassazione, a Sezione Unite, con sentenza n. 37 del 05 gennaio 2007, ha precisato che *“la giurisprudenza di questa Corte (nonchè del Consiglio Nazionale Forense) in materia è fermissima nel ritenere che la situazione d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense, prevista dal r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, art. 3, comma 1, per il caso di ‘esercizio del commercio in nome altrui’ ricorre nei confronti del professionista che assuma la carica di amministratore delegato di una società commerciale, ove risulti che tale carica, in forza dell'atto costitutivo o di delega del consiglio di amministrazione, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali”* e che, diversamente, non ricorra detta situazione di incompatibilità *“quando il professionista, pur ricoprendo*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

la carica di presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato”;

- che, ai sensi dell'art. 16 del Codice Deontologico Forense, è dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'Albo

esprime il seguente parere

viola la normativa sopra indicata l'avvocato che partecipi a società in accomandita semplice oppure che rivesta cariche con poteri di gestione in società a responsabilità limitata.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), ha avanzato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 30 settembre 2010, circa la possibilità per un avvocato di costituire legittimamente un'associazione professionale con soggetti appartenenti ad albi professionali diversi, quali architetti e ingegneri, con il precipuo scopo di fornire consulenze tecnico-legali a soggetti pubblici e privati.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica

Premesso:

- che il disposto dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, ha rimosso “il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di (...) associazioni tra professionisti”;

- che affinché l'associazione possa fornire siffatti servizi devono ricorrere le seguenti condizioni:

- 1) l'associazione deve essere composta esclusivamente da professionisti;
- 2) ciascun professionista non può partecipare a più di una società o associazione;
- 3) l'incarico professionale può essere assunto dall'associazione, ma la prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità;
- 4) l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo.

Che, con riguardo all'ultimo dei requisiti elencati, il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 22 -C/2006- ha precisato che “il limite di esclusività stabilito dalla norma non può essere inteso nel senso che la società o l'associazione possa esercitare solo nell'ambito di un singolo settore di attività professionale, ma piuttosto nel senso che la società o l'associazione non possa esercitare un'attività diversa da quella, più generica, della prestazione di servizi professionali;

- che, dunque, “l'attività può ricomprendere l'intero ambito delle diverse discipline di elezione dei professionisti che partecipano alla società” e, conseguentemente, l'associazione deve avere come scopo quello di fornire consulenze tecnico-legali.

- che, riguardo alle associazioni tra professionisti, già l'art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1815, contempla la possibilità di associarsi per le persone “munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge” (professioni c.d. "ordinistiche" o "protette") “per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate”;

- che, dette associazioni “debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati”.

Tanto premesso

ritiene

- che, non sussista alcun ostacolo alla costituzione di un'associazione professionale tra un avvocato e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

soggetti appartenenti a diverse professioni “protette” o “ordinistiche”, quali architetti e ingegneri, con lo scopo di fornire consulenze tecnico-legali a soggetti pubblici e privati;

- che, quanto precede non fa venire meno la necessità, come affermato anche nel parere reso dal Consiglio Nazionale Forense del 24 febbraio 2010 n. 7, che l'avvocato “utilizzi in modo corretto e veritiero il proprio titolo professionale e la denominazione “studio legale” prevista dal richiamato art. 1 della legge n. 1815/1939, senza cioè indurre in errore la clientela circa la reale composizione e attività” dell'associazione professionale.

Audizione Avv. (omissis) - parere di congruità n. (omissis)

(omissis)

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Cerè presenta la seguente comunicazione in forma scritta (che viene riportata a verbale tal quale, con esonero del verbalizzante sulla forma lessicale utilizzata): “rilevato come sia stato particolarmente inopportuno che il Consigliere Segretario Murra, normalmente tanto attento e preciso, abbia sottoposto al Consiglio all'adunanza del 28 ottobre –ove Essa Consigliere Cerè era assente– l'iscrizione di 8 avvocati stabiliti dalla Spagna senza ricordare al Consiglio che tutte le posizioni circa le nuove iscrizioni degli avvocati stabiliti dovevano essere trattate unitariamente in una apposita adunanza. Il Consigliere Cerè stigmatizza tale inosservanza del Consigliere Murra e chiede che lo stesso chiarisca alla prossima adunanza con esattezza come ciò sia stato possibile”.

Il Consigliere Segretario non intende attendere la prossima adunanza ma fornisce i chiarimenti richiesti immediatamente al Consigliere Cerè, restando comunque sempre in paziente attesa che Ella invece fornisca quelli che, nei mesi scorsi, Le sono stati richiesti per iscritto in relazione ad una serie di sue mancanze, disattenzioni, inesattezze, ai suoi ritardi e alle sue omissioni con riferimento, soprattutto ma non in via esclusiva, alle modalità con le quali ella evade le pratiche di opinamento.

Il Consigliere Segretario, nel merito, fa rilevare che nell'adunanza del 28 ottobre scorso il Consigliere Barbantini, deputato come Consigliere delegato all'istruttoria delle iscrizioni, era assente per nota causa di salute. Egli Consigliere Segretario, allora, si è assunto spontaneamente l'onere di sostituire il Collega nell'evasione delle pratiche in questione, che erano copiosissime soprattutto per quel che riguarda i praticanti (vista l'imminente scadenza del relativo termine).

In ogni fascicolo degli avvocati stabiliti, che il Consigliere Cerè, presente sino ad un certo punto dell'adunanza (per l'esattezza sino alle ore 16.45 e poi anche dopo il suo successivo rientro, avvenuto comunque prima della conclusione del Consiglio) non ha ritenuto –com'è suo costume– andare a verificare, era presente una dettagliata relazione a firma del Consigliere Barbantini nella quale si dava conto dell'avvenuta audizione di ogni istante e dove si esprimeva nulla osta all'iscrizione, sussistendo a giudizio del relatore (che aveva appunto curato le audizioni) i presupposti per le iscrizioni.

Il Consigliere Segretario si è quindi limitato, per spirito di sacrificio –concetto ovviamente estraneo alla condotta sin qui tenuta dal Consigliere Cerè a partire dal 19 febbraio 2010, la quale è più intenta a disturbare i lavori consiliari piuttosto che a contribuire alla loro celerità, come si evince puntualmente in ogni verbale di adunanza– a relazionare al Consiglio, non essendo tenuto a “rammentare” all'Organismo, come invece curiosamente oggi richiesto dal Consigliere Cerè, che esiste una procedura di verifica in capo alle istanze degli avvocati stabiliti. In disparte il fatto che tale procedura è stata regolarmente svolta, nella specie, dal Consigliere Barbantini, che ha dato (ripetesi) il proprio parere favorevole per iscritto alle iscrizioni, si resta in attesa di conoscere quale esito abbia avuto –invece–

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

quella effettuata da essa Consigliere Cerè, la quale dovrebbe rammentare che il Consigliere Segretario, invece, ha avuto modo di riferire immediatamente della propria istruttoria nell'adunanza del 7 ottobre 2010 (pag. 4 del relativo verbale) e, quindi, addirittura oltre un mese fa!

Conclude il proprio intervento senza alcuna "stigmatizzazione" (ritenendo che la Collega non ne abbia bisogno), contrariamente a quanto ha invece fatto il Consigliere Cerè, limitandosi a constatare che, neppure oggi –ma come oramai avviene sempre più spesso, peraltro– e contrariamente a quanto rassicurato all'adunanza scorsa su esplicita e diretta richiesta del Presidente, ella ha inteso fornire i necessari chiarimenti in ordine alle proprie imprecisioni, dovute ad un disattento esame dei documenti prodotti, nell'emissione del parere di congruità su note di onorari n. 3354/09, richiesto dagli Avv.ti Riccardo Olivo e Nicola Apa, che hanno indotto i Colleghi a chiedere ovvie delucidazioni al Consiglio in merito ai criteri adottati nell'emissione del parere stesso

Il Consigliere Tesoriere e i Consiglieri Rossi, Fasciotti, Graziani, Condello, Arditi di Castelvetere si associano a quanto dedotto dal Consigliere Segretario.

Il Consiglio prende atto.

Audizione Avv. (omissis) - parere di congruità n. (omissis)

(omissis)

Audizione Avv.ti (omissis) - parere di congruità n. (omissis)

(omissis)

Pratiche disciplinari

Proc. disc. n. (omissis) - Avv. (omissis)

(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) - Avv. (omissis)

(omissis)

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

(omissis)

Pratica n. (omissis) - Avv.ti (omissis)

(omissis)

Pareri di note di onorari

(omissis)

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 34 pareri su note di onorari:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(omissis)